



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Presidente

EdN/COO/dt

Roma, 20 novembre 2023

**Spett.le
Consiglio dell'Ordine
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
di Cagliari**

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: P.O. 91/2023 – Richiesta di chiarimenti sull'esercizio dell'attività professionale da parte degli iscritti dipendenti

Con il quesito formulato si chiedono chiarimenti in merito a quanto affermato nel PO 248/2017 in relazione alla possibilità di svolgere il tirocinio presso un *dominus* che eserciti attività professionale come dipendente. Si chiedono inoltre chiarimenti in merito alla possibilità affermata nel PO 80/2011 per l'iscritto dipendente presso una società di revisione di avere un tirocinante (previo, naturalmente, consenso del datore di lavoro). A tal proposito si osserva quanto segue.

Come affermato nel PO 248/2017 l'attività professionale può essere svolta dall'iscritto nell'albo non solo come libero professionista ma anche come dipendente di una società/ente. Le attività svolte da un iscritto dipendente che possono essere considerate "attività professionali" sono quelle oggetto della professione, individuate dall'art. 1 del D. Lgs 139/2005.

Per quanto riguarda la documentazione da presentare all'Ordine all'atto della presentazione della domanda di iscrizione nel registro da parte del tirocinante, nel caso in cui il *dominus* svolga la propria attività professionale come dipendente dovrà essere indicato il suo orario di lavoro presso l'ente/società. Si ritiene inoltre opportuno, in questi casi, acquisire da parte dell'iscritto anche una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ex art. 47 d.P.R. 445/2000 relativa al suo inquadramento all'interno dell'ente/società ed alle attività che formano oggetto del rapporto di lavoro dipendente. Verosimilmente, il professionista che è in grado di formare il tirocinante per almeno 20 ore settimanali (come richiesto dal Regolamento del tirocinio) avrà anche il suo domicilio professionale presso l'ente/società del quale è dipendente. Ciò è quello che normalmente accade quando il professionista esercita la sua attività come dipendente di una società di revisione.

Con riferimento specifico alla possibilità per il professionista dipendente di una società di revisione di avere un tirocinante (PO 80/2011), si rinvia al contenuto dell'informativa n. 23/2011. L'attività di revisione

è sicuramente un'attività rientrante tra le attività professionali e quindi idonea ad essere oggetto del tirocinio necessario per l'accesso alla professione.

Per quanto, infine, riguarda il quesito se debba essere annotato nell'albo il non esercizio della professione da parte degli iscritti, si ritiene che questo non sia un dato rilevante al fine della tenuta dell'albo stesso in quanto per l'iscrizione non è richiesto l'effettivo esercizio della professione (e neanche il possesso di partita IVA).

Cordiali saluti

Elbano de Nuccio

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Elbano de Nuccio', with a large, sweeping flourish underneath.